



CSA Regioni Autonomie Locali

ADERENTE CISAL



F.I.A.D.E.L.

Prot. n. 158/SN/CSA
Del 27 settembre 2021

Al Presidente del Consiglio
Prof. Mario Draghi

Al Ministro della Salute
Roberto Speranza

LORO SEDI

OGGETTO: punti di criticità giuridica del d.l. 21 settembre u.s. e proposta di riforma del Dlgs. 81/2008

Con la presente, intendo sottoporre alla Loro cortese attenzione alcune problematiche di carattere giuridico che emergono dalla lettura del decreto legge 127/2021, che possono mettere a repentaglio l'azione di Governo di combattere la diffusione della pandemia, che attualmente è tutt'altro che sconfitta.

E', dunque, nell'esclusivo interesse pubblico che formuliamo le nostre osservazioni, ribadendo che la vaccinazione anti Covid 19 debba essere avvertita da ciascun cittadino – fatte salve le eccezioni previste dalle norme – come un beneficio personale e, al tempo stesso, come un atto di rispetto e tutela nei confronti della collettività, e non come un obbligo di legge, perché di fatto l'obbligatorietà del Green Pass imposta dal decreto implica l'obbligo della vaccinazione.

In primo luogo, si rilevano degli elementi di contrasto con il Regolamento UE 953/2021, che nei punti 36 e 62 sottolinea i seguenti principi:

- È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto, l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto.
- Il Regolamento stesso non istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.
- Il Regolamento, rispettando i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra cui il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto all'uguaglianza davanti alla legge e alla non discriminazione, la libertà di movimento e il diritto a un ricorso effettivo.

Alla luce di quanto sommariamente esposto, risulta evidente che la necessità di emanare il decreto stesso con la massima rapidità possibile abbia impedito il doveroso confronto con le disposizioni di rango europeo, atteso il principio del primato del diritto UE su quello degli Stati membri.

Oltre a ciò, il decreto del 21 settembre u.s., che riversa sui datori di lavoro la responsabilità degli accertamenti e dei controlli, è in aperto contrasto con l'art.5 dello Statuto dei Lavoratori, che vieta per l'appunto gli accertamenti del datore di lavoro sulla idoneità ed infermità del lavoratore e pertanto non può obbligare il lavoratore ad effettuare un test sierologico/tampone in azienda.

Come ben specificato dall'art. 41 del dlgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. In particolare, si sottolineano le previsioni di una visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica, e di una periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Inoltre, al comma 4, il decreto legislativo prescrive che tali visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro, e comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Perciò, anche qualora il lavoratore non vaccinato debba rispondere all'obbligo dell'effettuazione dei tamponi, il relativo costo deve essere a carico della parte datoriale.

In definitiva, riteniamo che il decreto del 21 settembre u.s., non avendo tenuto minimamente in conto le disposizioni normative europee e nazionali testé richiamate, possa essere facilmente oggetto di contenziosi che rischiano di invalidarne l'efficacia, con conseguenze deleterie sulla lotta stessa contro la pandemia, che tutti, nei rispettivi ruoli, noi ci siamo naturalmente posti come fine primario.

Sulla base di tutte queste considerazioni, la scrivente O.S. ribadisce che quanto previsto dal decreto in oggetto debba essere eventualmente ricondotto nell'ambito di una riforma del dlgs. 81/2008, che tratta in maniera esaustiva la tematica della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, ed armonizzato con le disposizioni ivi presenti, dando il via a un nuovo iter legislativo che preveda anche l'audizione delle OO.SS. rappresentative nei comparti.

In attesa di Vostra cortese risposta, si porgono distinti ossequi.

Il Segretario Generale
Francesco Garofalo

